

Allegato A)



Città di Campodarsego
Provincia di Padova

Regolamento per la disciplina
dell' Imposta Unica Comunale
IUC

- **Imu** imposta municipale propria - **Tasi** tributo per i servizi indivisibili -
- **Tari** taxa asporto rifiuti -

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 21 maggio 2014.

Indice

<u>IUC Imposta Unica Comunale – CAPO I</u>	Pagine
Articolo 1 – Disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC -----	4
Articolo 2 – Disciplina di dettaglio delle componenti della IUC -----	4
Articolo 3 – Determinazione aliquote -----	5
Articolo 4 – Dichiarazione -----	5
Articolo 5 – Periodicità e termini di versamento -----	8
Articolo 6 – Attività di controllo e accertamento -----	10
Articolo 7 – Sanzioni ed interessi -----	11
Articolo 8 – Riscossione coattiva -----	12
Articolo 9 – Rimborsi -----	12
Articolo 10 – Importi minimi -----	13
Articolo 11 – Compensazione -----	14
Articolo 12 – Funzionario responsabile -----	14
Articolo 13 – Accertamento con adesione -----	14
Articolo 14 – Contenzioso tributario -----	14
 <u>IMU Imposta Municipale Propria - CAPO II</u>	
Articolo 15 – Presupposto d'imposta -----	15
Articolo 16 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo -----	16
Articolo 17 – Abitazione principale e pertinenze -----	18
Articolo 18 – Comunicazioni -----	18
Articolo 19 – Soggetti passivi -----	19
Articolo 20 – Base imponibile -----	19
Articolo 21 – Aliquote di base -----	22
Articolo 22 – Esenzioni -----	22
Articolo 23 – Detrazione per l'abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati -----	23
Articolo 24 – Riserva di gettito a favore dello Stato -----	23

TASI Tributo sui Servizi Indivisibili - CAPO III

Articolo 25 – Disciplina della Tasi	25
Articolo 26 – Individuazione dei servizi indivisibili e criteri di determinazione dei costi	25
Articolo 27 – Presupposto del tributo	25
Articolo 28 – Soggetti passivi	26
Articolo 29 – Base imponibile	26
Articolo 30 – Aliquote e detrazioni	26

Disposizioni transitorie e finali - CAPO IV

Articolo 31 – Disposizioni transitorie	27
Articolo 32 – Disposizioni finali	27

Capo I

IUC

Imposta Unica Comunale

Articolo 1

Disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina nel territorio del Comune di Campodarsego l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La IUC si compone di due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento, nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili e nel vigente Regolamento generale delle Entrate Comunali.

Articolo 2

Disciplina di dettaglio delle componenti dell'Imposta Unica Comunale – IUC

1. La normativa generale applicabile alle componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è contenuta nel presente capo I mentre la disciplina specifica di ciascuna componente è regolamentata rispettivamente:

- a) al capo II per l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- b) al capo III per la Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI).

2. Per la disciplina generale e di dettaglio della Tariffa corrispettiva (TARI) si rinvia allo specifico Regolamento approvato dal Commissario straordinario del Consorzio di Bacino Padova Uno.

Articolo 3

Determinazione delle aliquote

1. Il Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con possibilità di modificazione, in aumento o in diminuzione, le aliquote:

a) della TASI, in conformità con i servizi e i costi indivisibili ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 della legge 147/2013, approvati dal Consiglio Comunale;

b) dell'IMU in applicazione dell'articolo 13, del DLgs.201/2011.

2. In attuazione dell'articolo 13, commi 13bis e 15 del D.Lgs. 201/2011 e dell'articolo 52, comma 2 del DLgs. 446/1997, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico. In caso di mancata pubblicazione, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno. La pubblicazione, avente natura conoscitiva e non costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L'aliquota massima complessiva dell' IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati dalla normativa di legge vigente.

4. Ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del decreto legge nr. 16 del 6 marzo 2014, convertito nella legge nr. 68 del 02 maggio 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille secondo le disposizioni di legge.

5. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

Articolo 4

Dichiarazione

1. I soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione dell'Imposta Unica Comunale IUC, redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Questa avrà validità sia per l'IMU che per la TASI. Nel caso di

occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata congiuntamente anche da uno solo degli occupanti e/o possessori.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 719, della legge 147/2013, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche invia telematica, seguendo le modalità previste al precedente comma 2.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

6. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione qualora il soggetto passivo intenda avvalersi di una agevolazione non desumibile dalla dichiarazione di successione.

7. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione qualora gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non siano rinvenibili nel modello unico informatico ovvero il soggetto passivo intenda avvalersi di una agevolazione non desumibile dal predetto modello. In particolare, rimane l'obbligo della presentazione della dichiarazione nei seguenti casi:

- l'immobile è oggetto di locazione finanziaria;
- l'immobile è oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha ad oggetto un'area fabbricabile;
- il terreno agricolo diviene area fabbricabile o viceversa;
- l'area diviene edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;

- *l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure varia la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;*
- *l'immobile è concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;*
- *l'immobile perde oppure acquista durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;*
- *l'immobile è adibito ovvero cessa di essere adibito durante l'anno di riferimento ad abitazione principale o pertinenza della stessa;*
- *l'immobile acquista oppure perde la caratteristica di fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola;*
- *per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono computati con costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;*
- *l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;*
- *l'immobile è oggetto di dichiarazione catastale di nuova costruzione, di variazione per modifica strutturale oppure di cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);*
- *interviene, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;*
- *interviene, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di abitazione, di uso, di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atti per i quali sono state applicate le procedure telematiche del MUI;*
- *l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- *le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma;*
- *l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);*
- *l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;*
- *si verifica l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);*

- *l'immobile è oggetto di vendita all'asta giudiziaria;*
- *l'immobile è oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.*
- *L'immobile è concesso in comodato d'uso;*
- *I fabbricati sono concessi in affitto o locazione.*

La presentazione della dichiarazione è comunque dovuta in tutti i casi per i quali il Comune non possa disporre delle dovute informazioni.

Articolo 5

Periodicità e termini di versamento

1. L'imposta annua IMU e il tributo della TASI devono essere versati per l'anno di riferimento in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento anno complessivamente dovuto può comunque essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento.

2. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso o di occupazione, applicando alla base imponibile come determinata all'articolo 20 e 29, le aliquote stabilite dagli articoli 21 e 30.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dell'IMU erroneamente effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento anche per conto degli altri, purché l'imposta sia completamente assolta per l'anno di riferimento, e a condizione che venga individuato, da parte del soggetto passivo (anche su richiesta del Comune), l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e vengano altresì precisati i nominativi dei soggetti passivi. In tal caso i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati, nei confronti dei soggetti passivi, con esclusione di rivalsa nei confronti del Comune.

4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

5. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

6. Ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento il contribuente può effettuare il versamento della TASI anche in base alla propria quota di possesso o detenzione. In tale ipotesi di frazionamento, l'imposta è comunque dovuta anche se l'importo annuo è inferiore a quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 5 del presente regolamento.

7. Il Funzionario Responsabile di cui all'articolo 12 può concedere, su specifica richiesta del contribuente ed attestazione del Responsabile dei Servizi Sociali, per le persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate nonché per le persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'Inps, la rateizzazione dell'imposta dovuta per l'anno oggetto della richiesta fino ad un massimo di nr. 6 rate senza applicazione di interessi.

8. Nel caso l'importo complessivo risultante dall'avviso di liquidazione nonché dall'avviso di accertamento riguardanti anche più anni d'imposta, sia superiore a euro 2.000,00 il Funzionario Responsabile, su richiesta del soggetto passivo può concedere una rateizzazione dell'importo dovuto in un numero massimo di nr. 8 rate mensili, maggiorate degli interessi legali calcolati a giorno. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata si provvederà alla riscossione coattiva del debito residuo maggiorato delle spese di riscossione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

9. Fattispecie e termini diversi da quelli indicati nei commi 7 e 8 saranno debitamente autorizzati con specifico provvedimento da parte della Giunta Comunale.

10. I termini di versamento possono essere differiti con deliberazione di Giunta Comunale per quanto di competenza, in caso di calamità naturali, morte di un familiare del soggetto passivo ovvero di difficoltà economiche debitamente comprovate. Con la predetta deliberazione sono specificate le succitate situazioni particolari, è stabilita la disciplina del differimento e sono fissati i diversi termini per il pagamento da effettuarsi, comunque, entro il termine previsto per il versamento della rata successiva a quella differita.

11. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento ricada di sabato, di domenica o in altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

12. Il versamento non è dovuto qualora il totale complessivo annuo da versare sia inferiore ad euro 12,00.

13. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, deve eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per tutta la durata della procedura concorsuale. In caso di concordato fallimentare il versamento dell'imposta dovuta, per tutta la durata dell'intera procedura concorsuale deve essere eseguito dal curatore fallimentare.

14. Il versamento della TASI e dell'IMU è effettuato tramite modello F24 in forza delle disposizioni dell'articolo 7, del D.Lgs. 241/1997 e secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

15. Gli Enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta IMU secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 721, della legge 147/2013.

16. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare modelli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei modelli di pagamento il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta.

17. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento da parte del Comune, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 6

Attività di controllo e accertamento

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, compresa l'eventuale quota erariale, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può:

- a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
- b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti;
- d) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, lo stesso deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è

possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 7

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.

2. Per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all' articolo 6 comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'agevolazione prevista al comma 1, lettera b), dello stesso articolo si applica anche quando la regolarizzazione avviene spontaneamente entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data dell'omissione. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

6. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 516,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

7. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

9. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 8

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 6 e 7 e non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono rimosse coattivamente, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Ad insindacabile giudizio del Funzionario Responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità, può precedersi alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 nr. 639 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Articolo 9

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Per l'area divenuta inedificabile il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta pagata secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

4. Ai fini del riconoscimento del rimborso previsto al comma 3, devono sussistere le seguenti condizioni:

- l'inedificabilità deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione

definitiva da parte degli organi competenti) ovvero da vincoli permanenti imposti da leggi nazionali o regionali definitivamente approvate;

- non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;

- non devono essere state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni sopra richiamate;

- non vi sia comunque stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

5. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:

a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;

b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime.

6. Sull'importo dell'imposta da rimborsare, determinata ai sensi del comma 5, sono corrisposti gli interessi nella misura legale.

7. L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile. Il rimborso compete dalla data dell'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per non più di cinque periodi d'imposta durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.

Articolo 10

Importi minimi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzioni ed interessi.

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

3. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 11

Compensazione

1. Il contribuente può compensare i crediti in materia di imposta municipale propria con gli importi dovuti allo stesso titolo, anche in caso di contitolarità sugli immobili in suo possesso, anche per annualità d'imposta pregresse.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare all'ufficio tributi apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione, dichiarando la rinuncia ad ogni e qualsiasi richiesta di rimborso sulle somme compensate.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata prima che siano stati emessi provvedimenti di accertamento ed almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento dell'imposta.

4. L'ufficio Tributi, accerta la sussistenza del credito, provvede alla compensazione con la minore imposta pregressa versata o di quella dovuta per le annualità successive. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti necessari, il responsabile dell'imposta provvede ad emettere apposito provvedimento dandone immediata comunicazione al contribuente.

Articolo 12

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi di cui al presente regolamento compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai tributi stessi.

Articolo 13

Accertamento con adesione

1. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 14

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive integrazioni, modificazioni.

Capo II

I M U

Imposta Municipale Propria

Articolo 15

Presupposto d'imposta

1. *Presupposto dell'imposta è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, di immobili, così come definiti dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*

2. *L'imposta municipale propria non si applica, altresì :*

a) *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*

b) *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*

c) *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*

d) *a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*

e) *ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge nr. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011 nr. 214 e successive modifiche e integrazioni.*

3. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 16

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Sono esclusi dall'imposta gli immobili che non sono considerati fabbricati secondo la vigente legislazione catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.

5. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e

loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

6. Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

7. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. In caso di residua capacità edificatoria, la stessa è considerata edificabile salvo che vi sia una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, la capacità edificatoria che non si risolve, quindi, in un mero collegamento materiale rimuovibile a discrezione.

8. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarlo al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. La comunicazione, di competenza dell'Ufficio Urbanistica, deve essere effettuata, a mezzo raccomandata A/R, entro un anno dall'adozione del Piano in Consiglio Comunale.

9. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e s.m.i., e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno; non è, invece, riconosciuta ai soggetti diversi dalle persone fisiche. L'agevolazione non si riconosce ai soggetti in pensione ovvero che non possono essere iscritti nei predetti elenchi per mancanza dei requisiti ivi disposti. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, il reddito derivante dall'attività agricola deve essere superiore al 50 per cento del reddito complessivo e la quantità di lavoro effettivamente dedicata all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve essere superiore al 50 per cento del fabbisogno complessivo.

10. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.

11. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Articolo 17

Abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per i contribuenti che hanno scisso il proprio nucleo familiare e che hanno disposto la loro residenza in Comuni diversi, non per motivi ostativi quali ad esempio la residenza per motivi di lavoro, le agevolazioni o l'esclusione dall'imposta quale abitazione principale, si applica ad un solo soggetto titolare. Il contribuente dovrà manifestare la propria volontà, su quale immobile intenda beneficiare dei requisiti previsti per l'abitazione principale, presentando apposita comunicazione scritta.

3. Sono, altresì, assimilate all'abitazione principale e alle relative pertinenze, l'unità immobiliare:

- posseduta a titolo di proprietà, usufrutto e abitazione, da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero;
- concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. La predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di dette categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 18

Comunicazioni

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 17 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare in via tassativa al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando altresì l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine

previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento.

2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 5, comma 3, del presente regolamento, il soggetto passivo che esegue il versamento anche per conto dei contitolari deve comunicare al Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento, i dati anagrafici dei contitolari per i quali ha effettuato il pagamento.

Articolo 19

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui agli articoli 16 e 17.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 20

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui agli articoli 16 e 17.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

<i>Classificazione</i>	<i>Coefficiente</i>
<i>Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10</i>	<i>160</i>
<i>Categoria catastale A/10</i>	<i>80</i>
<i>Gruppo catastale B</i>	<i>140</i>
<i>Categoria catastale C/1</i>	<i>55</i>
<i>Categorie catastali C/2, C/6 e C/7</i>	<i>160</i>
<i>Categoria catastali C/3, C/4 e C/5</i>	<i>140</i>
<i>Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5</i>	<i>65</i>
<i>Categoria catastale D/5</i>	<i>80</i>

3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'art. 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. I fabbricati collabenti, iscritti al catasto fabbricati nella categoria F/2, quali i fabbricati con alto livello di degrado, pericolanti o diroccati, non utilizzabili ed improduttivi di reddito, privi di rendita catastale, sono soggetti all'imposta come area fabbricabile.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e/o iscritto al catasto urbano. Le medesime disposizioni si applicano per le unità censite nella categoria catastale F/2 afferenti ai fabbricati collabenti.

8. Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, fermo restante la determinazione della base imponibile secondo le disposizioni dei commi precedenti, nel caso di mancata conoscenza dell'effettiva valore venale del

terreno, la Giunta comunale può determinare annualmente e per zone omogenee i valori venali orientativi di riferimento dei terreni edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione prevista al periodo precedente, a meno che il valore dell'area non risulti da atti ufficiali quali ad esempio quelli notarili, superiore a quello deliberato.

9. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75

10. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

11. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.

Articolo 21

Aliquote di base

1. *Le aliquote di base sono stabilite dalla normativa vigente.*
2. *Con separato provvedimento del Consiglio Comunale sono approvate le aliquote per il calcolo dell'imposta municipale propria IMU.*

Articolo 22

Esenzioni

1. *Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La predetta esenzione si applica, altresì, agli immobili per i quali la Federazione dei Comuni del Camposampierese è soggetto passivo ancorché non destinati esclusivamente a compiti istituzionali nonché agli immobili posseduti dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.*

2. *Sono, altresì, esenti:*

- I. *i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;*
- II. *i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;*
- III. *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;*
- IV. *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;*
- V. *i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*
- VI. *i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;*
- VII. *i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca*

scientifiche, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

VIII. I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 23

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 17.

Articolo 24

Riserva di gettito a favore dello Stato

1. È riservata allo Stato, ai sensi dell'art.1 comma 380, letter f) della legge 228/2012, l'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

2. La quota di imposta risultante dal comma 1 è versata dal contribuente allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

3. Le detrazioni previste dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di

aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al presente articolo.

4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.

5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Capo III

T A S I

Tributo sui Servizi Indivisibili

Articolo 25

Disciplina della Tasi

1. Il presente capitolo disciplina l'istituzione e l'applicazione nel territorio del Comune di Campodarsego della TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente capitolo si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 26

Individuazione dei servizi indivisibili e criteri di determinazione dei costi

1. Per servizi indivisibili si intendono quei servizi a utilità collettiva non tariffabili e il cui beneficio, per le sue caratteristiche di fruibilità generalizzata, non può essere quantificato a livello di singolo utente/contribuente.

2. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, provvede annualmente all'individuazione analitica dei servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi quantifica i costi alla cui copertura è diretta la TASI.

Articolo 27

Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo giuridico documentabile e a qualsiasi uso adibiti, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ad eccezione dei terreni agricoli.

Articolo 28

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo giuridico documentabile le unità immobiliari di cui all'art. 27. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicata per la fattispecie imponibile. La restante parte, compresa tra il 90 e il 70 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote.

4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Articolo 29

Base imponibile della TASI

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. e dal capo II del presente regolamento.

2. Si precisa che relativamente alle aree edificabili non trova applicazione la norma dell'art.16, comma 9 del presente regolamento.

Articolo 30

Aliquote e detrazioni

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale entro i limiti previsti dalla vigente normativa e con deliberazione da adottarsi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

2. Ai fabbricati così come definiti nell'articolo 22 punto VIII del presente Regolamento si applica la TASI con aliquota "Altri fabbricati".

Disposizioni transitorie e finali

Capo IV

Articolo 31

Disposizioni transitorie

1. *Dalla data di entrata in vigore della TARI ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.*

Articolo 32

Disposizioni finali

1. *Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 13 aprile 2012.*
2. *Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa statale sopra ordinata.*
3. *Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.*